

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 dicembre 2017

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2018 per i lavoratori all'estero. (18A00281)

(GU n.14 del 18-1-2018)

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoriaraggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, nel modificare l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha confermato le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi;

Considerato il decreto interministeriale 22 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 2017, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2017 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2017;

Considerati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneita';

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti sociali interessate nonche' degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 2 ottobre 2017, dall'ENPAIA con nota del 5 ottobre 2017, dall'INAIL

in data 5 ottobre 2017 e dall'INPS in sede di Conferenza di servizi;  
Ritenuta la necessita' di provvedere, per l'anno 2018, alla  
determinazione delle retribuzioni in questione, anche sulla base  
delle risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi  
dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni  
ed integrazioni, svoltasi il 6 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1

#### Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2018 e fino  
a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2018, le  
retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei  
contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori  
italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio  
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre  
1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da  
lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo  
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente  
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella  
misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che  
costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

#### Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione,  
la retribuzione convenzionale imponibile e' determinata sulla base  
del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,  
di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3

#### Frazionabilita' delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di  
assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o  
per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di  
ventisei giornate.

Art. 4

#### Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il  
trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori  
italiani rimpatriati.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  
Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2017

Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Poletti

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Padoan

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

